

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

CIRCOLARE TECNICA 09/23

Milano, 5 luglio 2023

OGGETTO: Segnalazioni di vigilanza - Nuova voce 52549 - Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela

Si trasmette agli Associati la nota allegata, prodotta dalla Commissione Segnalazioni di vigilanza e Centrale Rischio, in merito alle modalità di compilazione della voce in oggetto, introdotta negli aggiornamenti del 2 novembre 2022 delle Circolari di Banca d'Italia n. 217 e n. 272.

Il presente documento, **riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno**, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta**DISTRIBUZIONE:**

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA IFIS	Andrea BERNÀ Alberto STACCIONE	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIANIRACUSA	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Alfredo BRESCIANI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI		
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		
LENDSCAPE	Kevin DAY		

Segnalazioni di vigilanza - Nuova voce 52549

Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela

Organo associativo	Stato del documento	Data
GdI PUMA	Approvato	08/06/2023
Commissione Segnalazioni di vigilanza e Centrale Rischi	Approvato	16/06/2023
Consiglio	Presa d'atto	27/06/2023

Segnalazioni di vigilanza- Nuova voce 52549

Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela

Il 22 novembre 2022 la Banca d'Italia ha pubblicato i seguenti aggiornamenti:

- Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" - 22° aggiornamento del 2 novembre 2022, e
- Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" - 16° aggiornamento del 2 novembre 2022.

Con tali aggiornamenti, sono state introdotte, fra le altre richieste segnaletiche, specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento (contenute nelle sottosezioni II.16 "Altre informazioni – Relazioni con la clientela" nella Circolare 217 e II.7, "Altri dati statistici – Relazioni con la clientela" nella Circolare 272).

il termine di inoltro per la prima segnalazione delle voci relative a tali sottosezioni è fissato al 25 settembre 2023.

Fra le nuove informazioni richieste, è stata introdotta la voce:

52549

MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

La voce ha periodicità semestrale.

*La presente voce va segnalata esclusivamente in presenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, se sfavorevoli per il cliente, e **prevede l'indicazione per ogni manovra del numero dei rapporti coinvolti e dell'importo calcolato sulla base dell'impatto complessivo della manovra come risultante dalla delibera di approvazione o di altro documento aziendale in cui è riportata la valutazione dell'impatto.** È prevista la ripartizione per data efficacia della manovra (variabile "data efficacia") e progressivo della manovra.*

La descrizione della voce richiama il contenuto della delibera o di altro documento aziendale (la modifica unilaterale "massiva" viene comunque portata in delibera al CdA, ovvero ad altro organo eventualmente facoltizzato). Si tratta comunque di una stima previsionale (non è richiesto il calcolo a consuntivo dell'effettivo impatto della manovra).

Tale impostazione appare confermata dal resoconto della consultazione fornito dalla Banca d'Italia in merito all'introduzione di tale voce, nel quale (pag. 15) è chiarito che "i valori che i soggetti segnalanti imputeranno in NUMERO e IMPORTO saranno i valori previsionali presenti sui documenti di approvazione aziendale e non valori applicati dalla data efficacia" e "Si conferma che la rilevazione fa riferimento a quanto contenuto nella delibera di approvazione della manovra."

Il valore da inserire è quello che emerge dalla delibera, nella quale vi è tipicamente una stima dell'impatto economico della stessa che rappresenta l'ammontare da segnalare in questa voce.

Allegati

Estratto Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – Voce 52549

Estratto Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – Voce 52549

Resoconto della consultazione 16° aggiornamento Circolare 262

Voce: **52549**

MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

La voce ha periodicità semestrale.

La presente voce va segnalata esclusivamente in presenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, se sfavorevoli per il cliente, e prevede l'indicazione per ogni manovra del numero dei rapporti coinvolti e dell'importo calcolato sulla base dell'impatto complessivo della manovra come risultante dalla delibera di approvazione o di altro documento aziendale in cui è riportata la valutazione dell'impatto. È prevista la ripartizione per data efficacia della manovra (variabile "data efficacia") e progressivo della manovra ⁽¹⁾.

FINANZIAMENTI

02 NUMERO

04 IMPORTO

CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO

Cfr. sottovoci 52543 14 e 16

06 NUMERO

08 IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

10 NUMERO

12 IMPORTO

ALTRO

14 NUMERO

¹ Ai fini della corretta compilazione si ipotizzi che alla data di riferimento relativa al 31-12-2023 siano stati modificati 2 tipologie distinte di contratti relativi ai conti correnti e che l'operazione avvenga alla stessa data del 15 ottobre 2023. In tale caso ai fini segnaletici la data di efficacia andrà riferita al 15 ottobre 2023 mentre le 2 manovre andranno distinte valorizzando l'attributo "progressivo" con i valori 1 e 2. In linea generale a fronte di una unica manovra per singola data efficacia e per ogni tipologia di rapporto (aperture di credito, conti correnti, servizi di pagamento e altri finanziamenti, altro) il progressivo andrà valorizzato a "1".

16 **IMPORTO**

Voce: **52549**

MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

La presente voce deve essere segnalata con periodicità semestrale.

La presente voce va segnalata esclusivamente in presenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, se sfavorevoli per il cliente, e prevede l'indicazione per ogni manovra del numero dei rapporti coinvolti e dell'importo calcolato sulla base dell'impatto complessivo della manovra come risultante dalla delibera di approvazione o di altro documento aziendale in cui è riportata la valutazione dell'impatto. È prevista la ripartizione per data efficacia della manovra (variabile "data efficacia") e progressivo della manovra ⁽¹⁾.

FINANZIAMENTI

02 NUMERO

04 IMPORTO

CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO

Cfr. sottovoci 14 e 16.

06 NUMERO

08 IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

10 NUMERO

12 IMPORTO

ALTRO

14 NUMERO

16 IMPORTO

¹ Ai fini della corretta compilazione si ipotizzi che alla data di riferimento relativa al 31-12-2023 siano stati modificati 2 tipologie distinte di contratti relativi ai conti correnti e che l'operazione avvenga alla stessa data del 15 ottobre 2023. In tale caso ai fini segnaletici la data di efficacia andrà riferita al 15 ottobre 2023 mentre le 2 manovre andranno distinte valorizzando l'attributo "progressivo" con i valori 1 e 2. In linea generale a fronte di una unica manovra per singola data efficacia e per ogni tipologia di rapporto (aperture di credito, conti correnti, servizi di pagamento e altri finanziamenti, altro) il progressivo andrà valorizzato a "1".

Circolare n. 272 *Matrice dei conti* - 16° aggiornamento

Circolare n. 217 *Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL* - 22° aggiornamento

Circolare n. 148 *Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare* - 25° aggiornamento

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

I commenti e le osservazioni non attinenti alle disposizioni in consultazione non sono oggetto di trattazione nel presente documento. Di essi si terrà conto in occasione di eventuali futuri interventi normativi.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABI (Associazione bancaria italiana) • ASSOFIN (Associazione italiana del credito al consumo ed immobiliare) • NEXI Payments SpA (Istituto di pagamento) • ASSILEA • ASSOCONFIDI • EMA (Electronic Money Association) 		
<p>Osservazioni generali (Circolare 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela”: voci relative alla tutela della clientela e trasparenza)</p>	<p>ABI ha chiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di realizzare una base informativa “ad hoc” per le voci in questione (voci da 52541 a 52563 e 52430 - XXX1 a XXX8, XXX10), al fine di gestire in modo più efficiente la gestione dei flussi informativi, posticipando il termine di inoltro per la prima segnalazione al 25 settembre 2023 invece del 25 luglio 2023. Farebbero eccezione dal posticipo le voci XXX5 e XXX6 che decorrono dal 1° gennaio 2024; 2) di chiarire: 1) quali siano gli eventi operativi nelle diverse fattispecie relative alle restituzioni; 2) le modalità segnaletiche per restituzioni che impattano su semestri diversi; 3) il significato del valore “a seguito di interventi di vigilanza di tutela” previsto dall’attributo informativo “Tipo restituzione”; 4) una definizione puntuale di “improprio addebito”. 	<p>SI</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Le voci in questione vengono incluse in 2 specifiche sottosezioni delle Circolari 272 e 217 e viene prevista una specifica base informativa (base informativa “A7”). Viene inoltre posticipato al 25 settembre 2023 il termine di inoltro per l’invio della segnalazione ad eccezione delle voci 52543 e 52545 (XXX5 e XXX6) che decorrono dal 1° gennaio 2024. In conformità con la politica adottata dalla Banca d’Italia nella creazione delle nuove survey di raccolta, la base informativa “A7” adotterà il formato di scambio xml.</p> <p>Vengono forniti chiarimenti sui 4 punti in richieste specifiche all’interno del presente documento (cfr. infra)</p>
<p>Osservazioni generali (Circolare 272: Sezione II – Altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)</p>	<p>ABI ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto di modificare la frequenza (da trimestrale a mensile) e i termini di inoltro (dal 25 ottobre al 25 novembre) della prima 	<p>SI</p>	<p>Si accoglie la richiesta. La frequenza dei dati oggetto di segnalazione sarà su base mensile con cadenza di</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>segnalazione relativa alla sezione sui “Servizi di investimento”, che include le modifiche segnaletiche introdotte con il presente aggiornamento della Circolare n. 272;</p> <ul style="list-style-type: none"> • suggerito di svincolare le informazioni sui servizi di investimento dalla base A5 che contiene anche informazioni relative ai canali distributivi e alla traslazione del rischio, visto i termini di inoltro diversi. 	SI	<p>invio trimestrale fin dalla prima segnalazione, il cui termine di inoltro sarà il 25 novembre.</p> <p>Per tali informazioni viene prevista una specifica base informativa (base informativa “A6”). In conformità con la politica adottata dalla Banca d’Italia nella creazione delle nuove survey di raccolta, la base informativa “A6” adotterà il formato di scambio xml.</p>
<p>Voce 52553 (XXX1) Portabilità dei servizi di pagamento: numero delle domande (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela”)</p>	<p>ABI ha chiesto chiarimenti e indicato proposte sulla voce relativa alla portabilità dei servizi di pagamento. In particolare:</p> <p>Per le sottovoci in cui la banca opera “in qualità di ricevente” è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire se nella sottovoce 02 numero delle domande “eseguite nei termini”, il PSP ricevente debba segnalare tutte le richieste di trasferimento (“pratiche”), gestite nel periodo di riferimento entro i dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione del consumatore (art. 126- quinquiesdecies c. 3 TUB) o diverso termine indicato nell’autorizzazione dal consumatore (cosiddetta “data di efficacia”). In particolare se debbano essere segnalate 	Chiarimento	<p>Si conferma che vanno segnalate le pratiche eseguite nei termini, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi pendenti che determinano la chiusura del conto in un momento successivo. L’esecuzione prevede comunque il trasferimento del saldo.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	anche le eventuali pratiche gestite entro il predetto termine, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi pendenti che determinano la chiusura del conto in un momento successivo.		
	<ul style="list-style-type: none"> • chiarire se nella sottovoce 04 numero delle domande “eseguite in ritardo” il PSP debba segnalare tutte le pratiche gestite nel periodo di riferimento con ritardo indipendentemente dal fatto che esso sia imputabile al PSP ricevente o al PSP trasferente; 	Chiarimento	Si conferma l'approccio segnaletico indicato in linea con quanto previsto dalle istruzioni segnaletiche: <i>“Vanno rilevate le domande eseguite, con ritardo imputabile al ricevente o al trasferente [...]”</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • chiarire se nella sottovoce 06 numero delle domande “rifiutate” vadano segnalate le sole pratiche rifiutate dal PSP ricevente e non anche quelle rifiutate dal PSP trasferente e se non vadano considerate le eventuali richieste di trasferimento avanzate dal consumatore che il PSP trasferente non ha potuto avviare (ad es. per mancanza di informazioni/errori sui dati del cliente); 	Chiarimento	Si conferma che la sottovoce 06 si riferisce esclusivamente alle pratiche rifiutate dal PSP ricevente. Le pratiche rifiutate dal PSP trasferente vanno segnalate nella sottovoce 12. Con riferimento alle eventuali richieste di trasferimento avanzate dal consumatore che il PSP trasferente non ha potuto avviare (ad es. per mancanza di informazioni/errori sui dati del cliente), trattandosi di pratiche non avviate, confermiamo che non devono essere considerate tra le rifiutate
	<ul style="list-style-type: none"> • eliminare la sottovoce 08 numero delle domande “in istruttoria” in quanto l'oggetto della segnalazione si limiterebbe alle sole richieste di trasferimento giunte a ridosso della chiusura del semestre, trattandosi di un numero esiguo di pratiche che richiederebbe 	No/Chiarimento	La sottovoce risulta essere necessaria ai fini delle attività di vigilanza per avere la dimensione complessiva del fenomeno. Con riferimento alle segnalazioni “in istruttoria” si precisa che vanno segnalate sia le lavorazioni in corso da meno di 12 giorni (o al diverso termine

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	comunque una lavorazione onerosa. In alternativa confermare che nella sottovoce 08 debbano essere incluse le pratiche, ancora in corso di elaborazione da parte del PSP ricevente o trasferente, per le quali nel periodo di riferimento non è ancora giunto a scadenza il termine previsto.		indicato dal cliente), sia quelle da più di 12 giorni (o al diverso termine indicato dal cliente).
	Per le sottovoci in cui la banca opera <u>“in qualità di trasferente”</u> è stato chiesto di: <ul style="list-style-type: none"> • <u>eliminare</u> la sottovoce 10 numero delle domande “eseguite” in quanto il PSP trasferente non ha contezza del completamento del processo di trasferimento e potrebbe quindi fornire una indicazione relativa alla sola esecuzione delle attività di propria competenza 	No/Chiarimento	Sulla richiesta di eliminazione, cfr. risposta fornita per la sottovoce 08. Si precisa che, ai fini segnaletici del trasferente, la pratica si considera eseguita “per gli obblighi di propria competenza”.
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>confermare</u> che nella sottovoce 12 numero delle domande “rifiutate” debbano essere segnalate le sole pratiche rifiutate dal PSP trasferente; 	Chiarimento	Si conferma che ci si riferisce esclusivamente alla pratiche rifiutate dal PSP trasferente.
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>eliminare</u> la sottovoce 14 numero delle domande “in istruttoria” in coerenza con quanto già osservato nella sottovoce 08; 	No	Sulla richiesta di eliminazione, cfr. risposta fornita per la sottovoce 08.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> confermare che le richieste di trasferimento rifiutate (sia quelle rifiutate dal PSP ricevente e segnalate nella sottovoce 06 sia quelle rifiutate dal PSP trasferente e segnalate nella sottovoce 12) non debbano anche essere segnalate dal PSP ricevente nelle sottovoci 02 (ESEGUITE NEI TERMINI) o 04 (ESEGUITE IN RITARDO). 	Chiarimento	Si conferma che le pratiche rifiutate vanno segnalate solo nelle voci di pertinenza 06 e 12. [Il termine “eseguite” va inteso come “accolte”; pertanto le pratiche rifiutate vanno segnalate solo nelle voci di pertinenza 06 e 12.]
	<p>è stato inoltre chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> confermare che, nel caso in cui il PSP ricevente invia al trasferente la richiesta di trasferimento e quest’ultimo, svolte le dovute verifiche, rifiuti la pratica ed entrambi i PSP ritengano chiusa la pratica stessa, debba essere esclusivamente il PSP trasferente a segnalare il rifiuto nella sottovoce 12; 	Chiarimento	Si conferma l’approccio segnaletico indicato
	<ul style="list-style-type: none"> confermare che vadano segnalate le sole pratiche ricevute nel periodo di riferimento allocandole nella sottovoce relativa allo stadio in cui si trovano ed escluse dalla segnalazione nei semestri successivi. 	Chiarimento	Si conferma l’approccio segnaletico indicato. Nelle istruzioni segnaletiche è riportato: <i>“Vanno indicate le domande, avanzate dagli aventi diritto, relative alle operazioni di trasferimento ricevute nel periodo di riferimento per cui l’ente opera[...].”</i>
Voce 52555 (XXX2) Portabilità dei servizi di pagamento: indennizzi corrisposti alla clientela (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela”)	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> confermare che gli indennizzi corrisposti alla clientela nel periodo di riferimento debbano essere svincolati dal numero delle domande ricevute nel semestre di riferimento indicato nella voce 52553 (XXX1); 	Chiarimento	Si conferma che gli indennizzi corrisposti alla clientela nel periodo di riferimento sono svincolati dal numero delle domande ricevute nel semestre di riferimento indicato nella voce 52553

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>vengono nel frattempo estinti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire la modalità di determinazione dell'aggregato "numero delle restituzioni" in caso di una richiesta di restituzione che veda coinvolti più rapporti. Ad esempio se a fronte di n. 1 richiesta di restituzione che veda coinvolti n. 2 conti correnti e un numero N di impropri addebiti, la sottovoce 14 "numero dei rapporti di conto corrente interessati" debba essere valorizzata a 2; • confermare che le sottovoci relative ai Servizi di pagamento non devono includere le frodi da segnalare nella base informativa A3; • confermare che nelle sottovoci residuali "altro" (sottovoci 22, 24, 46 e 48) delle diverse forme tecniche vadano inclusi anche i rapporti di deposito titoli in regime amministrato o gestito e precisare meglio nella Circolare la tipologia di rapporti da includere e se sia prevista l'inclusione anche delle restituzioni nate su iniziativa del cliente sia in forma scritta che verbale; • confermare che per le sottovoci relative agli ammontari delle restituzioni effettuate vada segnalare l'importo effettivamente riaccreditato alla clientela a fronte dell'improprio addebito considerando nel perimetro anche i rapporti estinti; • eliminare le sottovoci relative all'"ammontare delle restituzioni da effettuare" (sottovoci da 26 a 48) considerando: i) i costi elevati dichiarati 	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>In parte</p>	<p>Si conferma che nel rappresentare il numero delle restituzioni va considerato il numero di rapporti interessati.</p> <p>Si conferma che per le sottovoci relative ai Servizi di pagamento non vanno rilevate le frodi, oggetto di specifiche segnalazioni nella base informativa "A3" Le sottovoci residuali "Altro" (sottovoci: 22, 24, 46 e 48) fanno riferimento ai prodotti e servizi ai quali si applica la disciplina di trasparenza (v. anche delibera CICR. 4 marzo 2003 e successivo aggiornamento di febbraio 2011. Nell'allegato alla delibera è compreso, tra gli altri, il <i>servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari</i>) che non trovano collocazione nelle altre sottovoci della segnalazione.</p> <p>Si conferma l'approccio segnaletico indicato</p> <p>Le sottovoci in questione risultano necessarie ai fini di vigilanza, per valutare la dimensione complessiva del</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>dall'industria in sede di analisi di impatto; ii) che l'accantonamento, pur rappresentando la migliore stima possibile, potrebbe non concludersi con l'individuazione di un importo puntuale da rifondere al singolo cliente e potrebbe altresì, essere incerto nei tempi di liquidazione. L'ABI qualora la Banca d'Italia mantenesse le sottovoci in questione suggerisce la riformulazione delle istruzioni segnaletiche come segue: <i>“Formano oggetto di rilevazione il numero e gli importi relativi alle restituzioni effettuate nel periodo di riferimento o ancora in attesa di erogazione alla data segnaletica dal soggetto segnalante alla clientela a fronte di impropri addebiti, nonché il numero dei rapporti interessati distinti per ogni tipologia di rapporto previsto.</i> (...) AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE <i>Va indicato l'ammontare non ancora erogato alla data segnaletica”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • confermare che: i) la richiesta di restituzione deve essere segnalata un'unica volta in base allo status rilevato nel periodo oggetto di segnalazione (effettuata e/o da effettuare); ii) con particolare riferimento alle restituzioni da effettuare (sottovoci 26-48), non si deve procedere ad una doppia segnalazione nel momento del cambio status in “effettuate”; • confermare che negli importi debba essere segnalato, se previsto, l'eventuale componente riconosciuta al cliente a titolo risarcitorio 	<p></p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>fenomeno e pertanto non possono essere eliminate. Si provvede comunque a riformulare l'istruzione all'interno della normativa relativa all'ammontare delle restituzioni da effettuare, secondo quanto di seguito riportato: “Va indicato l'ammontare <u>non ancora erogato</u> alla clientela alla data di riferimento determinato sulla base delle previsioni effettuate dall'ente segnalante”.</p> <p>Si conferma che le variazioni di status nel semestre (passaggio “da effettuare” ad “effettuate”), vanno rilevate esclusivamente come “effettuate” Casi di variazioni tra semestri quali: “da effettuare” nel primo semestre S1 ed “effettuate” nel semestre successivo S2 vanno segnalate rispettivamente nei semestri di riferimento (“da effettuare” in S1 e “effettuata” in S2) Nella voce non devono essere considerate le eventuali componenti riconosciute al cliente a titolo risarcitorio</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>(somma improprio addebito + titolo risarcitorio);</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire la classificazione relativa all'attributo informativo "tipo restituzione", in particolare: i) se "a seguito di interventi di vigilanza di tutela", devono essere considerati solo gli organi di vigilanza esterni alla banca oppure devono rilevare anche organi interni (es: legale, compliance); ii) se le "restituzioni di iniziativa" si riferiscono ad errori procedurali commessi dalla banca (es: doppia applicazione di commissione di bonifico o errore dell'operatore che non ha caricato la commissione corretta); iii) il contenuto del valore "altre" fornendo degli esempi specifici. • chiarire se nel PERIMETRO SEGNALETICO della voce vadano segnalate anche le restituzioni richieste a fronte di investimenti finanziari. <p>ASSOFIN E NEXI hanno chiesto di chiarire il concetto di "impropri addebiti" richiamato dalla circolare in consultazione; in particolare ASSOFIN ha chiesto di: i) prevedere un elenco "chiuso" di casistiche e/o norme di riferimento; ii) indicare, se possibile, una soglia di rilevanza di restituzione per singolo cliente al di sotto della quale non è richiesta alcuna segnalazione.</p> <p>ABI e ASSILEA hanno chiesto di confermare che, con specifico riferimento alla Circolare n. 217, le restituzioni alla clientela debbano essere segnalate esclusivamente dagli intermediari finanziari che gestiscono i sistemi di pagamento e non anche eventuali restituzioni/poste di giro su importi legati</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Per la classificazione di fa riferimento a: - "a seguito di interventi di vigilanza di tutela" agli interventi di vigilanza di banca d'Italia anche a seguito di accessi ispettivi o interventi cartolari; - "restituzioni di iniziativa"; ad iniziative autonome degli intermediari compresi quelli rinvenienti da interventi di organi interni (compliance, audit etc); - "altre": tutto ciò che non è segnalato negli attributi precedenti come ad esempio quelle nate da iniziativa del cliente sia in forma scritta che verbale.</p> <p>Le restituzioni a fronte di investimenti finanziari non vanno incluse nella voce in questione</p> <p>La terminologia "impropri addebiti" è stata mutuata dall'art. 128-ter del TUB e fa riferimento a tutte le fattispecie previste dal Titolo VI a prescindere dall'adozione del provvedimento (si fa riferimento ad es. agli artt. 117, commi 6 e 7; 117-bis, 125-bis, commi 5, 6 e 7, disciplina sul recesso, ecc.).</p> <p>Il perimetro di riferimento per la rilevazione è rappresentato dalle fattispecie per le quali si applica disciplina di trasparenza (v. anche delibera CICR 4 marzo 2003 e successivo aggiornamento di febbraio 2011. Nell'allegato alla delibera è</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>a “restituzioni concernenti anche altre attività di finanziamento (ad es. leasing).</p> <p>ASSOCONFIDI ha <u>chiesto</u> di precisare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono considerate “restituzioni” anche le quote di spese di istruttoria che il cliente ha versato ma che a seguito di controllo erano dovute in misura inferiore per restituzioni “da effettuare” nel periodo di riferimento ci si riferisca: i) per la data ad esempio del 30/06 a quelle effettuate nel 1° semestre; ii) solo alle restituzioni sorte nel semestre, a fronte cioè di pagamenti che il socio ha effettuato nel 1° semestre. 	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>compreso, tra gli altri, il leasing finanziario).</p> <p>Nelle restituzioni vanno incluse anche le quote di spese di istruttoria che il cliente ha versato ma che a seguito di controllo erano dovute in misura inferiore</p> <p>Sulla base delle istruzioni: “Formano oggetto di rilevazione gli importi relativi alle restituzioni effettuate o da effettuare nel periodo di riferimento dal soggetto segnalante alla clientela a fronte di impropri addebiti, nonché il numero dei rapporti interessati”, a prescindere dalla data dell’evento che ha determinato il diritto alla restituzione. Inoltre, si conferma che le variazioni di “status” (da effettuare a effettuata) non sono richieste nello stesso semestre (cfr. sopra); mentre una segnalazione da effettuare in S1 ed effettuata in S2 andrà segnalata in entrambi i semestri avendo subito una variazione di stato (sarà “da effettuare” in S1 e “effettuata” in S2).</p>
<p>Voce 52545 (XXX6) Restituzioni: ripartizione territoriale (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela”)</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>eliminare</u> la sottovoce 04 “ammontare delle restituzioni da effettuare” in linea con quanto sopra già richiesto per l’analoga sottovoce della voce 52543 (XXX5); 	<p>No</p>	<p>Cfr. quanto indicato per le medesime sottovoci della Voce 52543</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> chiarire se l'attributo informativo provincia si riferisca alla residenza del cliente oppure a quella di radicamento del conto del cliente. 	Chiarimento	Viene precisato nella normativa che l'attributo provincia si riferisce alla provincia di radicamento del conto. Nei casi in cui tale fattispecie non sia presente (ad es. conti virtuali) va segnalata la residenza del cliente. Per le restituzioni "da effettuare" sottovoce 04, nel caso non sia possibile individuare la provincia andrà utilizzato il valore "non applicabile" indicato nella Circolare 154
Voce 52563 (XXX10) RICHIESTE DI DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")	ABI ha chiesto di:		
	<ul style="list-style-type: none"> chiarire (anche con riferimento alle voci 52543, 52545 e 52549) cosa si intende per "Operazioni di pagamento" fornendo una lista completa delle fattispecie. In particolare se debbano essere ricompresi tutti i servizi previsti nel contratto di conto corrente del cliente anche non in perimetro PSD2, come ad esempio gli assegni; 	Chiarimento	Ci si riferisce alle operazioni previste dalla normativa di trasparenza (Titolo VI TUB e Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche: Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), anche con riguardo a quanto definito nell'art. 1 del art. 1 del DLGS 11/2010 "Attuazione della direttiva sui servizi di pagamento"
	<ul style="list-style-type: none"> chiarire se nella voce deve essere segnalato solo l'importo di pertinenza del cliente (rimborsato o richiesto e non rimborsato). 	Chiarimento	Si conferma l'approccio segnaletico indicato
	<ul style="list-style-type: none"> chiarire se l'aggregato "numero" debba far riferimento al numero delle pratiche di disconoscimento o al numero delle operazioni disconosciute (una pratica può contenere più transazioni con più strumenti di pagamento, di carta e di conto corrente); 	Chiarimento	Si fa riferimento al numero delle operazioni.
	<ul style="list-style-type: none"> chiarire il concetto di "accoglimento parziale dell'operazione disconosciuta" fornendo degli esempi in normativa; 	Chiarimento	L'accoglimento è parziale nella misura in cui l'ammontare del rimborso non

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>ABI e ASSOFIN hanno chiesto di <u>confermare</u> che: i) le informazioni da segnalare siano quelle riferite a richieste di disconoscimento pervenute ed evase nel periodo e precisare nella normativa; ii) sono escluse richieste di rettifica della segnalazione per le pratiche in lavorazione nel periodo S1 ed esitate a S+x; iii) l'importo rimborsato / non rimborsato corrisponde all'effettivo recupero (inclusi eventuali rimborsi dai circuiti) e/o perdita del cliente;</p> <p>ABI E NEXI hanno chiesto di <u>specificare</u> la definizione di "richiesta di disconoscimento. In particolare ABI ha chiesto di <u>inserire</u> il riferimento normativo utile ad individuare i disconoscimenti oggetto della voce e chiarire che non debbano essere segnalati le frodi, truffe o raggiri (in quanto già oggetto di separata segnalazione introdotta con il 15° Aggiornamento della Circolare 272), ma solo disconoscimenti riferiti, ad esempio, a bonifici duplicati, addebiti diretti riferiti ad utenze non più attive o intestate ad un precedente fornitore, addebiti multipli dipendenti da errati flussi inviati da parte del creditore.</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>equivalga all'importo complessivo della transazione disconosciuta.</p> <p>Si confermano gli approcci segnaletici indicati nei punti i) e ii) Relativamente al quesito iii) si precisa che va segnalato solo l'importo di pertinenza del cliente (rimborsato o richiesto e non rimborsato) e non anche eventuali rimborsi da circuiti.</p> <p>I disconoscimenti oggetto della segnalazione si riferiscono a tutte le operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite (cfr. art. 9 del D.lgs. 11/10) e oggetto di disconoscimento da parte dell'utente. Si conferma che non vanno incluse le frodi, truffe o raggiri già oggetto di rilevazione in due specifiche sottosezioni delle Circolari n. 272 e n. 217.</p>
<p>Voce 52430 NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>confermare</u> che per provincia della controparte si fa riferimento alla provincia della residenza anagrafica del soggetto reclamante; • <u>chiarire</u> come procedere in caso di "informazione non disponibile" ad esempio nei casi di reclamante non cliente dell'istituto 	<p>Si</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Viene precisato nella normativa che l'attributo provincia si riferisce alla provincia di radicamento del conto. Nei casi in cui tale fattispecie non sia presente (ad es. conti virtuali) va segnalata la residenza del cliente.</p> <p>Nei casi in cui non si dispongono informazioni sul reclamante (ad esempio nei casi di reclamante non cliente</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>segnalante;</p> <ul style="list-style-type: none"> confermare che il numero dei reclami ricevuti dovrà essere segnalato un'unica volta in base allo status rilevato nel periodo oggetto di segnalazione. In particolare, si chiede di precisare che, per le pratiche in istruttoria (sottovoce 08), non si deve procedere ad una doppia segnalazione nel momento del successivo cambio status in "accolto/accolto parzialmente/non accolto". <p>ASSOCONFIDI ha chiesto di mantenere la frequenza annuale per i CONFIDI alla luce dei costi di implementazione e dei conseguenti benefici determinati dall'aumento del numero di segnalazioni sui reclami. Suggerisce altresì di mantenere la frequenza annuale anche per gli altri intermediari.</p>	<p>Chiarimento</p> <p>No</p>	<p>dell'istituto segnalante) per la variabile provincia andrà utilizzato il codice "non applicabile" indicato nella Circolare 154</p> <p>Si conferma l'approccio segnaletico indicato</p> <p>Si ritiene necessario mantenere la stessa frequenza semestrale per tutti i soggetti segnalanti</p>
<p>Voce 52541 (XXX8) NUMERO DEI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> precisare se: i) per "servizi bancari e creditizi" si intendono i reclami ordinari con scadenza normativa 60 giorni di calendario dalla data di decorrenza del reclamo. Oppure se occorre includere anche i reclami assicurativi (scadenza normativa 45 giorni di calendario dalla data di decorrenza del reclamo) e i reclami sui servizi di investimento (scadenza normativa 60 giorni di calendario dalla data di decorrenza del reclamo); ii) per "servizi di pagamento" si intendono i reclami che hanno ad oggetto servizi di pagamento regolati dalla PSD2 (scadenza normativa 15 giorni lavorativi 	<p>Chiarimento</p>	<p>Con riferimento al punto i) si precisa che vanno considerati esclusivamente i reclami per servizi bancari e creditizi. Non formano oggetto di segnalazione nella voce i reclami assicurativi e sui servizi di investimento. Con riferimento al punto ii) si conferma l'approccio segnaletico indicato.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>dalla data di decorrenza del reclamo);</p> <ul style="list-style-type: none"> confermare se la voce 52541 risulta collegata solo alle sottovoci 02 ACCOLTI, 04 ACCOLTI PARZIALMENTE e non anche alle 06 NON ACCOLTI e 08 IN ISTRUTTORIA della voce 52430. Oppure in caso contrario di chiarire che devono essere segnalati i reclami gestiti in ritardo di cui alla voce 52430 sottovoci 02, 04 e 06. Tale chiarimento andrebbe specificato in normativa. <p>ABI e ASSOFIN hanno chiesto di modificare l'istruzione segnaletica che definisce la voce un "di cui" della voce 52430 in quanto i termini di evasione delle pratiche difformi potrebbero causare disallineamenti delle informazioni nelle 2 voci.</p>	<p>Chiarimento</p> <p>SI</p>	<p>Si precisa che i reclami gestiti oltre i termini possono riferirsi sia a quelli ricevuti e <i>accolti</i> e <i>parzialmente accolti</i> (voce 52430 sottovoce 02 e 04) sia a quelli <i>non accolti</i> (voce 52430 sottovoce 06).</p> <p>Viene modificata l'istruzione segnaletica in quanto la voce non rappresenta un "di cui" della voce 52430.</p>
<p>Voce: 52549 (XXX7) MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")</p>	<p>ABI ha chiesto di confermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella sottovoce residuale "ALTRO" vadano incluse ad esempio anche le manovre che possono interessare commissioni e spese dell'amministrato, del deposito titoli e della negoziazione dei titoli e vadano considerati anche i rapporti di deposito titoli in regime amministrato o gestito, qualora la voce economica di interesse per la restituzione o oggetto di modifica unilaterale sia disciplinata dal TUB; i valori che i soggetti segnalanti imputeranno in NUMERO e IMPORTO saranno i valori previsionali presenti sui documenti di approvazione aziendale e non valori applicati dalla data efficacia. In caso affermativo ABI 	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Si fa riferimento ai prodotti e servizi ai quali si applica disciplina di trasparenza (v. anche delibera CICR 4 marzo 2003 e successivo aggiornamento di febbraio 2011), se non già compresi nelle altre sottovoci della segnalazione.</p> <p>Si conferma che la rilevazione fa riferimento a quanto contenuto nella delibera di approvazione della manovra.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>chiede di chiarire nella normativa che: i) la voce deve essere segnalata nel momento in cui la manovra è deliberata ed approvata nel documento aziendale indipendentemente dal momento in cui la stessa entrerà in vigore; ii) l'importo da segnalare è il gettito previsto dalla delibera e non quello alla data di applicazione della manovra.</p> <p>ASSOFIN ha chiesto di precisare se debbano essere escluse dalle segnalazioni le modifiche unilaterali eventualmente imposte da vincoli di legge</p> <p>NEXI ha chiesto di confermare che la segnalazione si riferisca esclusivamente le modifiche unilaterali sfavorevoli per il cliente che riguardano la variazione peggiorativa di condizioni economiche (es. incremento di una tariffa di prezzo). Viene chiesto altresì di specificare come valorizzare le sottovoci "Numero" e "Importo".</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Non sono oggetto di esclusione</p> <p>Il riferimento alle "variazioni peggiorative", al "numero" ed "importo" è già presente nelle istruzioni segnaletiche: <i>"La presente voce va segnalata esclusivamente in presenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, se sfavorevoli per il cliente, ... e prevede l'indicazione per ogni manovra del numero dei rapporti coinvolti e dell'importo calcolato sulla base dell'impatto complessivo della manovra come risultante dalla delibera di approvazione o di altro documento aziendale in cui è riportata la valutazione dell'impatto. È prevista la ripartizione per data efficacia della manovra (variabile "data efficacia") e progressivo della manovra"</i></p>
Voce: 41435 FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI	ABI ha chiesto di confermare che la ripartizione per "classe di importo del cliente" faccia riferimento al saldo dei finanziamenti del cliente. Qualora la	Chiarimento	La ripartizione per "classe di importo del cliente" dei "Finanziamenti concessi agli investitori" è da intendersi riferita al

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI 41434</p> <p>NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI (Circolari 272 e 148 – Servizi di investimento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • chiarire se il contenuto della voce 3302 “numero dei clienti serviti da promotori” coincida con le voci di nuova istituzione 41432 e 41434. In caso affermativo l'ABI propone di spostare la voce 3302 nella Sezione dei servizi di investimento modificando la frequenza della stessa da trimestrale a mensile. 	<p>SI</p>	<p>“numero di clienti serviti da consulenti finanziari dipendenti”;</p> <p>Si conferma che il contenuto della voce 3302 coincide con le voci di nuova istituzione 41432 e 41434. Si è proceduto ad eliminare la voce 3302 e istituire le voci 41432 e 41434 nella Sottosezione II.2 relativa ai servizi di investimento, in linea con quanto richiesto alle SIM nell'analoga sottosezione della Circolare 148.</p>
<p>Voce: 41422</p> <p>RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA (Circolari 272 e 148 – Servizi di investimento)</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • confermare riguardo alle casistiche di alimentazione della nuova voce ed in particolare se, con riferimento ai servizi diversi dalla gestione di portafogli, le tipologie di operazioni da considerare siano le seguenti: i) rimborso di OICR in precedenza collocati alla clientela (casistica “di cui è stato richiesto il rimborso dalla clientela”); ii) rimborso di strumenti finanziari quali ad esempio obbligazioni/certificate giunti a scadenza o rimborsati anticipatamente (casistica “o rimborsati perché giunti a naturale scadenza o rimborsati anticipatamente”); • chiarire a livello interpretativo, se la scelta di distinguere l'operatività in oggetto rispetto agli altri servizi di investimento derivi dalla constatazione che, non rientrando le casistiche sopra indicate in uno dei servizi di investimento contemplati dalla normativa di riferimento, non sia corretto segnalarle all'interno di una delle voci attualmente previste per la segnalazione dei servizi di investimento, che corrispondono 	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Per quanto attiene all'alimentazione della nuova voce 41422 si confermano le casistiche individuate da ABI che, tuttavia, non sono da intendersi esaustive del perimetro completo di operazioni potenzialmente oggetto di segnalazione, in quanto la voce in esame può accogliere ogni strumento finanziario oggetto di rimborso (es. quote di OICR, strumenti obbligazionari, certificates);</p> <p>Riguardo alla scelta di “<i>distinguere l'operatività in oggetto rispetto agli altri servizi di investimento</i>”, si conferma che le voci attualmente presenti nelle sezioni riferite a ciascun servizio di investimento non consentono di disporre di tutte le informazioni relative a rimborsi di titoli, non configurabili come operazioni di</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>in modo preciso alle definizioni contenute nella Direttiva MIFID e nel TUF;</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire a livello operativo, se debbano essere segnalate le operazioni di rimborso richieste dalla clientela o conseguenti alla scadenza naturale o anticipata in relazione ai soli strumenti finanziari precedentemente collocati dall'intermediario o se, al fine di fornire all'Autorità una visione completa dell'operatività condotta nel periodo, risulterebbe più opportuno contemplare tutte le operazioni di rimborso, riguardanti cioè anche strumenti acquistati dai clienti nell'ambito di servizi di investimento diversi da quello di collocamento (es. scadenza naturale di un'obbligazione acquistata anche o esclusivamente tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini) nonché di strumenti oggetto di trasferimento da altro intermediario (es. quote di OICR o obbligazioni/certificates trasferite dal Cliente da altra banca). ABI rappresenta peraltro che nel caso in cui il Cliente avesse effettuato successivi acquisti/vendite sul secondario del medesimo titolo oggetto di collocamento, si riscontrerebbero significative difficoltà operative nel ricondurre il valore finale oggetto di rimborso all'operazione iniziale di collocamento; • chiarire se il rimborso per raggiunta scadenza di strumenti finanziari acquistati nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, servizio trattato al paragrafo 3 del Capitolo 5 della 	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>vendita. Si è valutato pertanto di prevedere una voce autonoma specificamente dedicata a tale operatività;</p> <p>Tenendo conto delle difficoltà operative segnalate, si accoglie la proposta di contemplare nella voce in questione tutti i rimborsi, a prescindere dal servizio di investimento da cui esse originano e dalla eventuale richiesta proveniente dalla clientela. Pertanto, la 41422 potrà accogliere anche le operazioni di rimborso afferenti a strumenti finanziari che non sono stati oggetto di prestazione del servizio di collocamento da parte della banca segnalante, ma che possono originare, a titolo esemplificativo, anche da trasferimenti di titoli da altro intermediario ovvero da precedenti operazioni effettuate sul mercato secondario da parte del cliente;</p> <p>Si precisa che le operazioni di rimborso degli strumenti finanziari eventualmente avvenute nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>Circolare, debba essere oggetto o meno di segnalazione e, nel caso, in quale voce;</p> <ul style="list-style-type: none"> precisare se vadano inseriti tutti i rimborsi dei titoli precedentemente segnalati nei collocamenti (voce 41403.xx e 41404.xx) o solo quelli che prevedono la possibilità di una richiesta di rimborso da parte della clientela. Il dubbio riguarda in particolare alcune categorie di titoli (titoli di Stato o Obbligazioni) che prevedono da regolamento il solo rimborso a scadenza. 	Chiarimento	<p>portafogli non formano oggetto di segnalazione nella voce 41422 poiché già oggetto di segnalazione nelle voci riferite alla gestione patrimoniale;</p> <p>Alla luce dei possibili problemi applicativi che potrebbero sorgere, come precisato al punto precedente, si ritiene di poter includere nella voce 41422 tutte le operazioni di rimborso indipendentemente dalla circostanza che il rimborso avvenga a seguito di richiesta del cliente; saranno pertanto inclusi anche i titoli che prevedono come unica modalità di rimborso quella del rimborso a scadenza.</p>
<p>Voce: 41400 ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO (Circolare 272: Sezione II – altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <p>confermare se l'eliminazione della previsione: “Le opzioni sono classificate come “acquisti” o come “vendite” a seconda che siano state acquistate o emesse dalla banca segnalante” sia una modifica sostanziale tale per cui non si debbano più considerare le opzioni. Per risolvere i dubbi interpretativi ed evitare comportamenti difformi tra segnalanti ABI auspica di avere un chiarimento in normativa di quale sia il criterio specifico da seguire. Stesso dicasi per le altre voci in cui è stata eliminata la suddetta previsione.</p>	Chiarimento	<p>Le modifiche sono volte ad omogenizzare la rilevazione delle opzioni come “acquisti” o “vendite” al criterio segnaletico già previsto nelle “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati” della Circolare 272.</p>
<p>Voce: 41402 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI (Circolare 272: Sezione II – altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)</p>	<p>ABI ha chiesto di specificare per la voce 41402.25 a quale tipologia di importo si fa riferimento e di inserire all'interno della Circolare la logica seguita con un rimando, se del caso, ad altre voci interessate.</p>	Chiarimento	<p>Nella voce 41402.25 la “classe di importo cliente” va riferita al patrimonio gestito per conto della clientela, ivi inclusa la liquidità</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	franchigia di polizza.		
Information of new section II.16 of Circular 217“Relazioni con la clientela”	<u>EMA observes</u> that a reasonable amount of time possible should be given for implementation of the new requirements.	Clarification	As far as the new requirements are concerned we inform that information are requested on half yearly basis and the first remittance date has been postponed from the 25 th of July to the 25 th of September 2023. Additionally for the two specific items codes 52543 “Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizi” and 52545 “Restituzioni: ripartizione territoriale” the first reference date is the 30 th of June 2024 with remittance date 25 th of July 2024.
Informazioni relative alla nuova sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela” Circolare 217	<u>EMA ha richiesto</u> di definire tempi di implementazione più lunghi per le segnalazioni riferite alle Relazioni con la clientela	Chiarimento	Al fine di consentire agli enti segnalanti di predisporre i propri sistemi informativi per la segnalazione dei dati in questione il termine di inoltro per la prima segnalazione è stato spostato dal 25 luglio 2023 al 25 settembre 2023. Fanno eccezione le voci 52543 “Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizi” e 52545 “Restituzioni: ripartizione territoriale” per le quali la prima data di riferimento è il 30 giugno 2024 con termine di inoltro 25 luglio 2024.